

## PROPOSTA DI LEGGE (Malavasi)

# Istituzione del Registro Unico Nazionale degli operatori socio-sanitari (OSS)

### RELAZIONE

Onorevoli Deputati !

L'evoluzione tecnologica e scientifica che interessa il mondo della sanità italiana ha coinvolto tutti gli operatori che lavorano nel settore sanitario e socio-sanitario, pubblico e privato, con la conseguente necessità di riordino del sistema nel suo complesso. L'evidente carenza di infermieri ha determinato, ad esempio, il ricorso a figure alle quali delegare parte del lavoro di assistenza; in questo contesto si inserisce l'operatore socio-sanitario, sinteticamente denominato OSS, che è una figura professionale codificata dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2001.

L'OSS sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano di assistenza, sia nell'area tecnica (OTA) che nell'area sociale (ASA, OSA, ADEST e altre), con un profilo completo, capace di integrare funzioni, compiti e competenze delle due aree in un unico iter formativo; il compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione.

Gli operatori socio-sanitari lavorano sia all'interno di strutture sanitarie (come ospedali, cliniche, asl), che nell'ambito di strutture sociali (centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio, servizi di integrazione scolastica, carceri), sia nel privato (rsa, raa) e si trovano quindi a lavorare in collaborazione con professionisti dell'area socio-sanitaria e sociale (assistenti sociali, educatori) e dell'area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti), a seconda del campo in cui sono chiamati ad intervenire.

Il titolo di operatore socio-sanitario viene conseguito in seguito alla frequenza di un corso di qualifica teorico-pratico, le cui peculiarità e modalità variano da regione a regione. La Conferenza Stato-regioni indica come necessario ed imprescindibile il solo requisito della scuola dell'obbligo. Questo ha comportato una formazione disomogenea e difforme, a volte incompleta e non aggiornata allo stato attuale della realtà sanitaria e sociale del nostro paese, organizzata anche da organizzazioni private, con un curriculum formativo non sempre capace di rispondere ai bisogni crescenti di una società che invecchia, a fronte di un allungamento dell'età media di vita e che, anche grazie alle innovazioni terapeutiche, ha di conseguenza nuove esigenze, con la necessità di presa in carico di cittadini con nuove patologie croniche e di conseguenti nuove prestazioni, con una visione rinnovata di assistenza globale e integrata.

Alla luce di quanto emerso nell'ultimo periodo, a seguito del periodo pandemico da Covid 19, si è evidenziato l'importanza della figura dell'operatore socio sanitario, che ha svolto un ruolo fondamentale nella cura dei cittadini fragili e dei cittadini pazienti, un ruolo che deve veder riconosciuta la propria autonoma funzione, pur dovendo lavorare in modo coordinato ed integrato con le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Tutte le professioni che operano nell'ambito dell'assistenza dovrebbero essere regolamentate, definite e soprattutto riconosciute, a garanzia della professionalità e della qualità della cura e della prestazione erogata.

Da ciò deriva la necessità di istituire il Registro Unico Nazionale degli operatori socio-sanitari, per fotografare lo stato attuale di questa professione nel nostro paese, monitorarne la professione, con il compito di assicurare il rispetto professionale così come determinato dall'applicazione della legge 3/18 per quanto riguarda l'istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie e della conseguente istituzione del ruolo socio-sanitario per gli OSS dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (DI 73/2021).

La presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità: riconoscere l'alto valore sociale della professione di oss, quale figura che opera nel sociale, privato, terzo settore, sanitario, in modo coordinato e integrato con le altre professioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie. L'iscrizione al registro unico nazionale è condizione per superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici elenchi regionali e dare garanzia della professionalità degli oss a garanzia della qualità della cura e a tutela del benessere e della salute dei cittadini pazienti e dei loro nuclei familiari.

L'istituzione del registro è strumento utile per l'anagrafica dinamica dei qualificati, per la definizione del fabbisogno formativo della qualifica, per la verifica dei dati sia a livello nazionale che regionale, per studi sull'evoluzione della qualifica, per l'accertamento di garanzia del titolo di qualifica, per la formazione continua (ecm- certificazione delle competenze) e infine strumento di deontologia e etica.

## **ARTICOLATO**

### **Articolo 1 (Istituzione del registro unico nazionale degli operatori socio-sanitari)**

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 5 Capo II della legge 3/18, riconosce l'alto valore sociale dell'operatore socio-sanitario quale figura professionale che concorre alla promozione e alla tutela della salute bio-psico-sociale, anche in collaborazione con le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.
2. E' istituito presso il Ministero della Salute "il Registro unico nazionale degli operatori socio-sanitari" al quale si iscrivono a domanda gli operatori che abbiano conseguito l'attestato di qualifica in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e s.m.i.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire, con proprio atto, analoghi Registri regionali degli operatori socio-sanitari.
4. L'iscrizione al registro, di cui al comma 2, è garanzia per la persona e il datore di lavoro pubblico o privato che l'operatore socio-sanitario abbia la necessaria competenza formativa e professionale in grado di poter esercitare il ruolo, avendone le competenze, in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e s.m.i.
5. L'iscrizione al registro, di cui al comma 2, è obbligatoria per esercitare l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo.
6. La presente legge si applica anche a eventuali figure professionali che verranno istituiti quali evoluzione dell'operatore socio-sanitario

## **Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale)**

1. Per iscriversi al registro unico è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea o di uno Stato in cui vige l'equiparazione;
- b) aver conseguito l'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario in enti autorizzati dalle Regioni in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e s.m.i. Qualora il possesso di titolo equivalente venga conseguito in paesi esteri, l'iscrizione è condizionata al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute.

2. Non possono iscriversi coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dall'esercizio alla professione.

## **Articolo 3 (Modalità di iscrizione, cancellazione e gestione del Registro)**

1. L'iscrizione al registro, di cui all'articolo 1, avviene a domanda da parte dell'operatore interessato, che ne ha i requisiti di cui all'articolo 2, sulla base di un modello telematico predisposto dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dietro il versamento di una tassa di iscrizione una tantum di euro 50.

2. L'iscrizione al registro unico nazionale consente l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale Italiana, fatta salva diversa previsione di legge.

3. Il Registro è gestito dal Ministero della Salute e a tal fine adotta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge un apposito decreto che vada a regolamentare, previa intesa con le Regioni e i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché della Pubblica Istruzione e del Merito, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative degli operatori socio-sanitari individuate con uno specifico decreto del Ministero della salute, le modalità di gestione del registro, gli eventuali organi direttivi deputati alla sua *governance* ordinaria e le modalità elettive, anche in via telematica, per eleggerli tra gli iscritti al registro, il suo aggiornamento a cadenza almeno annuale, un eventuale contributo degli iscritti per la sua gestione nonché l'istituzione di una Commissione di Vigilanza istituita presso il Ministero della Salute composto da un rappresentante per ciascun Dicastero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione e del Merito, tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e tre rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori sociosanitari con il compito di vigilare e monitorare l'attuazione e lo svolgimento del Registro di cui all'articolo 1.

4. Il registro Unico Nazionale è pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.

5. La cancellazione dal registro può avvenire a domanda dell'interessato o per colpe che vietano l'esercizio della professione. La cancellazione per colpa grave è decisa dal Ministero della Salute, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di Vigilanza di cui al comma 3, cui sono demandati anche i relativi provvedimenti disciplinari. Contro tale decisione l'operatore socio-sanitario coinvolto può fare ricorso alla Magistratura competente.

## **Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Il disegno di legge non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica, essendo

il registro affidato al Ministero, il quale provvederà a detta gestione nell'ambito delle attuali e ordinarie dotazioni e in base alla normativa vigente che disciplina il trattamento dei dati personali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura civile e leggi collegate.